



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 1-2019

NORME DI ATTUAZIONE UNIFICATE

TESTO COORDINATO

Luglio 2019 - Adozione definitiva

Il tecnico incaricato
dott. arch. Remo Zulberti
Cimego, P.zza Principale 84
38083 Borgo Chiese (TN)
remozulberti@hotmail.com



Sommario

Titolo 1• Generalità.....	4
art. 1 Natura, scopi contenuti del P.R.G.	4
art. 1bis Elaborati del P.R.G.	4
art. 2 Modalità generali di attuazione del piano.....	4
art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G.....	5
Titolo 2• Vincoli preordinati alla sicurezza del territorio	5
art. 4 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP).....	5
art. 5 Carta di sintesi geologica provinciale.....	5
art. 6 Carta delle risorse idriche provinciale	5
Titolo 3• Vincoli Ambientali e Paesistici	5
art. 6bis Invarianti del PUP	5
<i>Per il territorio del Comune Catastale di Lasino.....</i>	<i>6</i>
<i>Beni archeologici rappresentativi:</i>	<i>6</i>
<i>Beni architettonici e artistici rappresentativi:</i>	<i>6</i>
<i>Altre aree di interesse archeologico:.....</i>	<i>6</i>
art. 7 Aree di tutela ambientale [Z201].....	6
art. 7 bis Foreste demaniali e boschi di pregio [E105]	6
<i>Per il territorio del Comune Catastale di Lasino.....</i>	<i>6</i>
art. 8 Beni ambientali e naturalistici	7
art. 9 Manufatti e siti di rilevanza culturale [Z301 Z302]	7
<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	<i>7</i>
<i>Vincolo diretto:.....</i>	<i>8</i>
<i>Vincolo indiretto:.....</i>	<i>8</i>
<i>Da sottoporre a verifica:</i>	<i>8</i>
<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	<i>8</i>
<i>Vincolo diretto:.....</i>	<i>8</i>
<i>Vincolo indiretto:.....</i>	<i>8</i>
<i>Da sottoporre a verifica:</i>	<i>8</i>
<i>Beni architettonici rappresentativi:.....</i>	<i>9</i>
art. 10 Aree di protezione dei siti archeologici [Z303]	9
<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	<i>10</i>
<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	<i>10</i>
art. 11 Aree di protezione dei laghi [La] [Z310].....	10
art. 12 Aree di protezione fluviale e ambiti ecologici [Z312 e Z329].....	10
art. 13 Aree di rispetto storico-paesaggistico [Pa] [Z305]	11
art. 14 Siti di interesse naturalistico - Rete Natura 2000 [Z316 Z328].....	12
art. 14 bis Siti inquinati bonificati [Z604]	12
<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	<i>12</i>
Titolo 3bis• Criteri di salvaguardia ambientale	13
art. 14 ter Prescrizioni generali per la salvaguardia ambientale.....	13
<i>Barriere architettoniche:</i>	<i>13</i>
<i>Inquinamento acustico:.....</i>	<i>13</i>
<i>Permeabilità dei suoli:.....</i>	<i>13</i>
<i>Spazi a verde privato:</i>	<i>14</i>
15 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi	14
art. 16 Ambientazione degli interventi edilizi.....	14
art. 16 bis Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone urbane.....	15
art. 17 Ambientazione degli spazi di pertinenza degli edifici.....	16
art. 17 bis Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone extraurbane.....	16
art. 18 Ambientazione delle infrastrutture e delle opere di difesa del suolo.....	17
Titolo 4• Definizioni e prescrizioni generali	18
art. 19 Prescrizioni di carattere generale.....	18

art. 20	Condizioni di edificabilità e asservimento delle aree	19
art. 20bis	Ampliamenti volumetrici sempre ammessi	19
art. 20ter	Compensazioni per aree agricole di pregio	19
	<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	19
	<i>Specifico riferimento normativo Srn1:</i>	19
art. 21	Applicazione degli indici urbanistici	20
art. 22	Categorie di intervento edilizio	20
art. 23	Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni	20
art. 24	Costruzioni accessorie	21
art. 25	Distanze minime per le costruzioni	21
art. 26	Dotazioni di parcheggio.....	22
art. 26bis	Fascia di rispetto stradale [G103]	22
art. 26ter	Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali	23
Titolo 5• Destinazioni d'uso del suolo	24	
art. 27	Aree per insediamenti residenziali.....	24
art. 28	Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione	24
art. 29	Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione.....	24
art. 30	Zone B1: aree residenziali sature.....	25
art. 31	Zone B2: aree residenziali di ristrutturazione	25
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	25
	<i>Tipo [B2]</i>	25
art. 31bis	Zone B2: aree residenziali di completamento	25
	<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	25
	<i>Tipo [B2 a]</i>	25
	<i>Tipo [B2 b]</i>	26
	<i>Tipo [B2 c]</i>	26
	<i>Tipo [B2d]</i>	26
art. 32	Zone B3: aree residenziali di completamento	26
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	26
	<i>Tipo [B3 a]</i>	26
	<i>Tipo [B3 b]</i>	26
	<i>Tipo [B3 c]</i>	27
art. 33	Zone B4: aree residenziali miste	27
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	27
art. 34	Zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione	27
art. 35	Zone C1: aree residenziali di espansione.....	27
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	27
	<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	28
	<i>Tipo [C1a]</i>	28
	<i>Tipo [C1b]</i>	28
art. 36	Zone C2: aree residenziali per vacanze	28
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	28
art. 37	Zone H: verde privato.....	29
art. 38	Zone D: aree per attività produttive e terziarie	29
art. 39	Aree per insediamenti produttivi del settore secondario.....	29
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	30
	<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	30
art. 40	Aree per impianti e strutture per l'agricoltura	30
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	30
	<i>Impianti zootecnici [Zo]</i>	30
	<i>Cantine vinicole [Ca]</i>	31
	<i>Impianti ittici [It]</i>	31
	<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	31
	<i>Azienda agricola [__]</i>	31
	<i>Impianti zootecnici [Z]</i>	31
art. 41	Aree per attività commerciali e terziarie	32
	<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	32
	<i>Attività terziarie commerciali [Tc]</i>	32
	<i>Attività terziarie miste [Tm]</i>	32

<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	32
art. 42 Aree per attrezzature ed impianti turistici ed alberghieri	33
<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	33
<i>Aree per alberghi [Al]:</i>	33
<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	33
<i>Aree per colonie [Co]:</i>	33
art. 42 bis Aree per campeggi	33
<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	33
art. 43 Aree di servizio.....	34
<i>Aree pertinenziali alle attività produttive.</i>	34
<i>Stazioni di rifornimento carburante.</i>	34
art. 44 Zone L: aree per attività estrattive	34
art. 45 Zone E: aree del territorio aperto.....	34
art. 46 Aree agricole.....	35
<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	36
art. 47 Aree agricole di pregio	36
art. 47bis Altre aree agricole	36
art. 48 Prati e pascoli.....	36
art. 49 Boschi	37
art. 50 Aree a elevata integrità	37
art. 51 Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici.....	37
art. 52 Attrezzature pubbliche	38
<i>Per il territorio del comune catastale di Calavino:</i>	38
<i>Per il territorio del comune catastale di Lasino:</i>	38
art. 53 Verde pubblico.....	38
<i>Verde attrezzato [Vaj]. (Calavino)</i>	39
<i>Parco urbano [Pu]. (Calavino)</i>	39
<i>Parco pubblico [vp] (Lasino)</i>	39
<i>Verde di protezione [va] (Lasino)</i>	39
<i>parco balneare [pb] (Lasino)</i>	39
art. 54 Parcheggi pubblici	40
Titolo 6• Infrastrutture	40
art. 55 Interventi di infrastrutturazione del territorio	40
art. 56 Viabilità e spazi pubblici	40
art. 57 Impianti tecnologici urbani.....	43
art. 58 Cimiteri e fascia di rispetto [G101]	43
art. 59 Depuratori e fascia di rispetto [G109 G110]	43
art. 60 Impianti di telecomunicazione.....	44
art. 61 Elettrodotti e metanodotti	45
art. 62 Discariche di inerti.....	46
art. 62bis Impianti di recupero rifiuti speciali	46
Titolo 7• Strumenti attuativi delle previsioni del PRG	47
art. 63 Piani attuativi.....	47
art. 64 Piani di lottizzazione	47
<i>PL1 - Calavino.....</i>	47
<i>PL2 - Sarche</i>	47
Titolo 8• Prescrizioni finali.....	49
art. 65 Deroghe	49
art. 66 omesso	49
art. 67 Norme transitorie e finali.....	49
Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 24 NdA).....	50
Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA).....	51
Allegato 3: Riserva Naturale Provinciale: 37. Lago di Toblino	52

TITOLO 1° GENERALITÀ

art. 1 Natura, scopi contenuti del P.R.G.

1. Il *Piano Regolatore Generale* è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua a livello comunale la pianificazione provinciale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
2. Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:
 - l'individuazione del perimetro del centro storico, degli insediamenti storici sparsi e la formulazione delle prescrizioni e delle modalità di intervento su di essi;
 - l'individuazione degli insediamenti abitativi;
 - l'individuazione delle aree per le attività residenziali, terziarie, primarie, servizi, produttive e per le infrastrutture;
 - l'individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, motivati da particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
 - la formulazione delle norme opportune per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi.

art. 1bis Elaborati del P.R.G.

1. Gli elaborati del PRG del Comune di Madruzzo sono costituiti dagli elaborati derivanti dai precedenti PRG degli ex comuni di amministrativi di Calavino e Lasino.
2. Il *Piano Regolatore Generale* dell'ex Comune di Calavino è costituito dai seguenti elaborati:
 - la relazione illustrativa;
 - la cartografia comprendente:
 - n. 2 tavole del sistema ambientale in scala 1:5.000;
 - n. 2 tavole del sistema insediativo insediativo in scala 1:5.000;
 - n. 4 tavole del sistema insediativo insediativo in scala 1:2.000 dei centri abitati;
 - n. 2 tavole in scala 1:1.000 del Piano degli Insediamenti storici;
 - schede delle unità edilizie del Piano degli Insediamenti storici;
 - norme di attuazione del Piano degli Insediamenti storici.
3. Il *Piano Regolatore Generale* dell'ex Comune di Lasino è costituito dai seguenti elaborati:
 - la cartografia comprendente:
 - n. 6 tavole del sistema ambientale in scala 1: 2.500;
 - n. 6 tavole del sistema insediativo insediativo in scala 1: 2.500;
 - la relazione illustrativa;
 - le presenti norme di attuazione
 - tavole in scala 1:1.000 del Piano degli Insediamenti storici;
 - schede delle unità edilizie del Piano degli Insediamenti storici;
 - norme di attuazione del Piano degli Insediamenti storici.

art. 2 Modalità generali di attuazione del piano

1. L'attuazione del P.R.G. ha luogo secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.
Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.
2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia.

3. Sulle aree non soggette a piano attuativo, le previsioni di PRG si attuano con intervento diretto, ottenuta la concessione edilizia o presentata la denuncia d'inizio attività.
4. I vincoli preordinati alla sicurezza del territorio nonché riportati nelle tavole del sistema ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle indicazioni cartografiche e normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema insediativo.
5. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G.

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.
2. Gli immobili e gli usi del suolo, che al momento dell'adozione del P.R.G. risultano in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO 2° VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

art. 4 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), di cui alla D.G.P. n. 2049 del 21.09.2007 e s.m..

art. 5 Carta di sintesi geologica provinciale

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta di Sintesi Geologica provinciale, di cui alla D.G.P. n. 2813 del 23.10.2003 e s.m..

art. 6 Carta delle risorse idriche provinciale

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta delle Risorse Idriche provinciale, di cui alla D.G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m..

TITOLO 3° VINCOLI AMBIENTALI E PAESISTICI

art. 6bis Invarianti del PUP

2. Il P.U.P. definisce invarianti (norme di attuazione, art. 8, comma 1) quegli "elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale e che sono meritevoli di tutela e valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale". Costituiscono invarianti i siti o elementi di particolare pregio di ordine geologico, ecologico, morfologico, paesaggistico, storico e culturale, riportati negli "elenchi di invarianti" dell'Allegato D al P.U.P.,

che comprendono anche le aree indicate ai sensi dell'art. 142 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42).

Per il territorio del Comune Catastale di Lasino

3. Sono classificati dal PUP e riportati nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG i seguenti elementi:

Beni archeologici rappresentativi:

Nell'elenco è erroneamente inserito l'elemento A40 - "Carega del diaol", sito nel Comune di Cavedine.

Beni architettonici e artistici rappresentativi:

- T145 Castel Madruzzo;
- T146 Chiesa di S. Tommaso Da Canterbury vesc. e mart. (edicola);
- T147 Chiesa di S. Siro.

Sono inoltre classificati dal PUP i seguenti elementi:

Altre aree di interesse archeologico:

- località *Lasino - Al Panificio*: edificio di epoca romana
- località *Dosso di S. Siro*: materiale sporadico di età preistorica e romana
- località *Gaggio*: necropoli romana
- località *Madruzzo - Broilo*: edificio di epoca romana
- località *Madruzzo - Predere*: necropoli romana
- località *Pinedi*: materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro

4. Ogni intervento interessante siti od elementi menzionati al comma precedente fa riferimento a quanto disposto dalle leggi specifiche.

art. 7 Arene di tutela ambientale [Z201]

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In tali aree tutti gli interventi che di alterazione dello stato fisico dei luoghi e di trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità previste al Titolo III, Tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 63 e segg.) della L.P. 15/2015.

art. 7bis Foreste demaniali e boschi di pregio [E105]

Per il territorio del Comune Catastale di Lasino

3. Sono aree definite ai sensi della L.P. 11/2007 - *Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*, ove la Provincia persegue finalità volte alla gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo:
 - a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le generazioni attuali e future, dei peculiari caratteri silvopastorali, faunistici, storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi di particolare significato naturalistico che le caratterizzano;
 - b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottenere indicazioni utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale e faunistica delle foreste trentine, garantendone al contempo un'equilibrata fruizione ricreativa;

- c) all'applicazione, tramite interventi svolti da operatori qualificati, di tecniche gestionali compatibili e di azioni volte a valorizzare le foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica sostenibile, in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;
 - d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio immobiliare in coerenza con le finalità previste da questo articolo;
 - e) all'educazione, all'informazione e alla formazione sulle professioni della montagna e sui valori naturali della foresta e degli ambienti montani, oltre che sui benefici diretti e indiretti che essa garantisce e sui valori connessi con la gestione delle risorse naturali rinnovabili;
 - f) alla promozione dell'ambiente trentino e delle politiche di gestione applicate nei settori forestale ma anche ambientale, turistico e culturale, con funzioni di alta rappresentanza.
4. Tali aree sono sottoposte alla diretta amministrazione dell'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali.

art. 8 Beni ambientali e naturalistici

1. Sono siti o elementi di particolare pregio di ordine geologico, ecologico, morfologico, paesaggistico, storico e culturale, riportati negli "elenchi di invarianti" dell'Allegato 1 al P.U.P., che comprendono anche le aree indicate ai sensi dell'art. 142 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42).
 2. Sono classificati dal PUP e riportati nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG i seguenti elementi: Grotte:
 - n. 70 *Crepia 1^a Alta del Limarò*: cavità impostata lungo una frattura di rilascio tensionale del versante;
 - n. 101 *Risorgenza di Calavino*: cavità posta a circa 1100 m di quota sul versante occidentale del Monte Casale.
- Forre e incisioni fluviali:
- n. 1 *Forra del Sarca*: successione di spettacolari gole torrentizie di larghezza e morfologia diversa a seconda del litotipo attraversato, ubicate tra Comano Terme e Sarche, localmente note con i toponimi di Gola del Limarò e di Ponte Pià.
 - n. 2 *Forra della Val Busa*: piccola ma significativa forra incisa nella successione del Gruppo dei Calcari grigi, nel tratto mediano della Val Busa, breve valletta che solca il versante settentrionale di Costa di Monte Oliveto a nord ovest di Castel Toblino.
3. Ogni intervento interessante siti od elementi tutelati ai sensi dell'art. 142 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

art. 9 Manufatti e siti di rilevanza culturale [Z301 Z302]

1. Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) nelle seguenti modalità:
 - vincolo diretto (art. 10);
 - vincolo indiretto (art. 45);
 - da sottoporre a verifica (art. 12).L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nel provvedimento di vincolo.
Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT.
2. L'elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni architettonici della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito:

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

Vincolo diretto:

- Castel Toblino: p.ed. 232/1/2/3, p.f. 2240, 2242, 2243; C.c. Calavino;
- Palazzo De Negri di S. Pietro a Calavino: p.ed. 1/1/2, 2, 3, p.f. 3, 4; C.c. Calavino; Chiesa dell'Assunzione a Calavino: p.ed. 225; C.c. Calavino;
- Canonica a Calavino: p.ed. 226, 721; C.c. Calavino; Raderi a Monte Dossa: p.ed. 222; C.c. Calavino;
- Casa ex essiccatore a Calavino: p.ed. 69/3, C.c. Calavino;
- Casa a Calavino: p.ed. 69/1/2; C.c. Calavino;
- Casa a Calavino: p.ed. 239, 241, 242; C.c. Calavino; Monumento ai Caduti a Calavino: p.ed. 315; C.c. Calavino;
- Ex monastero di S. Maria Assunta a Sarche: p.ed. 244, 245, 246, p.f. 2417/2; C.c. Calavino;

Vincolo indiretto:

- Zona di rispetto della Chiesa dell'Assunzione a Calavino: p.ed. 224/5, 283, 284, 285, 315, 721, p.f.
- 2487/2, 2796, 520, 522/1/2/3/4/5, 523, 526, 527, 528/2, 530/1, 530/14;
- Zona di rispetto di Castel Toblino: vedi cartografia PRG - Sistema Ambientale;

Da sottoporre a verifica:

- Palazzo Pizzini a Calavino: p.ed. 67, 68, p.f. 7/1/2; C.c. Calavino; Casa a Calavino: p.ed. 224/5; C.c. Calavino;
- Edicola a Calavino: p.ed. 331; C.c. Calavino;
- Chiesa della S.S. Trinità a Calavino: p.ed. 126; C.c. Calavino; Scuola Materna a Calavino: p.ed. 294; C.c. Calavino;
- Teatro parrocchiale a Calavino: p.ed. 284, 285; C.c. Calavino;
- Chiesa della Madonna del Carmelo a Sarche: p.ed. 261; C.c. Calavino;
- Chiesa dei SS. Mauro Grato e Giocondo a Calavino: p.ed. 221/2; C.c. Calavino.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

Vincolo diretto:

- *Castel Madruzzo*: p.ed. 353, 354; C.c. Lasino;
- *Villa Ciani Bassetti* a Lasino: p.ed. 139, 140, 141, 360/1, 360/2, p.f. 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 142, 143, 146, 147, 1751/2, 1753, 1754, 1755, 1756/1, 1756/2, 1757, 1758, 1759, 1760, 3525; C.c. Lasino;
- *Chiesa della Madonna di Loreto* a Madruzzo: p.ed. 295; C.c. Lasino;
- *Chiesa di S. Siro*: p.ed. 362; C.c. Lasino;
- *Chiesa di S. Pietro Apostolo* a Lasino: p.ed. 5; C.c. Lasino;
- *Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria* a Pergolese: p.ed. 478; C.c. Lasino.
- *Cimitero* di Lasino: p.ed. 510; C.c. Lasino;
- *Edicola del S. Crocefisso* a Lasino: p.ed. 286; C.c. Lasino.

Vincolo indiretto:

- Zona di rispetto di *Castel Madruzzo*: p.f. 919, 920, 921, 922/1, 922/2, 923; C.c. Lasino.

Da sottoporre a verifica:

- *Palazzo proprietà comunale* di Lasino: p.ed. 6; C.c. Lasino;
- *Monumento cimiteriale* a Lasino: p.ed. 510; C.c. Lasino;

3. Rivestono altresì interesse culturale i manufatti attribuibili al primo conflitto bellico, ai sensi della legge di "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale" (Legge 7 marzo 2001 n. 78). Qualsiasi intervento interessante tali manufatti deve essere comunicato alla Soprintendenza ai Beni Architettonici della P.A.T.

4. Un ulteriore elenco di manufatti e siti di rilevanza culturale, è individuato dal PUP e riportato nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG.

Beni architettonici rappresentativi:

- T53 Castel Toblino;
- T54 Chiesa dell'Assunzione a Calavino;
- T55 Chiesa dei SS. Mauro Grato e Giocondo a Calavino.

Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di restauro.

5. Prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT:

Per la zona di rispetto della Chiesa dell'Assunzione a Calavino, relativamente alla p.f. 2796, eventuali nuove volumetrie non potranno risultare esterne al terrapieno esistente, fatta salva l'erezione di nuovi corpi che non costituiscono volumetria urbanistica. E' comunque ammessa la facoltà di dichiarare il preminente interesse pubblico dell'opera .

art. 10 Aree di protezione dei siti archeologici [Z303]

1. Sono le aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dalla L.P. 17 febbraio 2003 , n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) e dall'art. 13 delle norme di attuazione del PUP.;
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA . L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).

3. Le aree soggette a tutela archeologica rientrano fra le Invarianti del PUP e sono soggette al rispetto dell'articolo 8 delle relative norme di attuazione.

4. Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle singole zone archeologiche e degli elementi in esse contenuti comprese quelle il cui interesse è stato notificato, ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 2004, e quelle presunte ma non totalmente conosciute nella loro esatta estensione o non ancora sottoposte ad indagine archeologiche. Il loro numero e perimetrazione non è fisso ma è destinato ad essere costantemente aggiornato in parallelo con il prosieguo della ricerca da parte della Provincia Autonoma di Trento o degli Enti da essa espressamente autorizzati.
5. E' fatto obbligo di denuncia alla SBC-UBA da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.
6. Sono individuate dal PUP sul territorio comunale e riportate in cartografia di PRG nelle tavole del Sistema ambientale i seguenti siti:

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

- località Traila (Campagne di Castel Toblino): edificio di età romana sito a tutela archeologica 03;
- località Castel Toblino: materiale sporadico età del bronzo e romana sito a tutela archeologica 03;
- località Campagna - Rocce Cingheni: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
- località Frassené: materiale sporadico di età del bronzo e ferro sito a tutela archeologica 03;
- località Roma: necropoli romana sito a tutela archeologica 03.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

- località *Doss Fabian—Crona dei Gregi*: riparo in sottoroccia e sepoltura ad inumazione dentro vaso dell'età del bronzo antico sito a tutela archeologica 02;
- località *Dosso di S. Siro*: materiale sporadico di età preistorica e romana sito a tutela archeologica 02;
- località *Al Panificio*: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Gaggio*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Pinedi*: materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro sito a tutela archeologica 03;
- località *Madruzzo - Broilo*: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Madruzzo - Predere*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Cast. Codé*: materiale sporadico di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Pozze*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03.

art. 11 Aree di protezione dei laghi [La] [Z310]

1. Sono aree poste a tutela delle rive di laghi al fine di garantirne l'integrità ambientale e l'utilizzazione sociale. Al loro interno si applicano i criteri previsti all'articolo 22 della L.P. 5/2008 di approvazione del PUP.
2. Per gli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, sono ammessi ampliamenti anche con limitati aumenti di ricettività purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. In ogni caso, la superficie utile netta destinata alla ricettività può essere incrementata nella misura massima di 140 mq. si Sun o in alternativa al 10% della Sun Esistente.
3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.

art. 12 Aree di protezione fluviale e ambiti ecologici [Z312 e Z329]

1. Sono aree poste lungo i fiumi, torrenti e corsi d'acqua principali, meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

2. Nelle aree di protezione fluviale è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia, ad esclusione di:
 - opere di valorizzazione e fruibilità ambientale;
 - opere di sistemazione idraulica;
 - opere speciali di infrastrutturazione del territorio (ponti).
3. I corsi d'acqua del demanio provinciale sono comunque soggetti alle norme in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche (L.P. 11/2007). Queste prescrivono un'area di protezione larga 10 m, misurata in orizzontale dal limite della proprietà provinciale.
La proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.
4. Corrispondono alle aree di protezione fluviale gli ambiti fluviali ecologici individuati dal PGUAP, che si distinguono in:
 - ambiti fluviali con valenza ecologica elevata;
 - ambiti fluviali con valenza ecologica mediocre.
5. Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata:
Le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria.
Nel rispetto di quest'ultima, possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
6. Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre:
In queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. E' a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. A tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

art. 13 Area di rispetto storico-paesaggistico [Pa] [Z305]

1. Sono aree inedificate situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto paesaggistico-ambientale.
2. Al loro interno è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.
3. Per i fondi agricoli sono ammesse solamente le opere di gestione e miglioramento colturale, secondo principi di minimizzazione dell'impatto paesaggistico e di rispetto dei manufatti storici esistenti (muri di sostegno in pietra, steccati in legno, ecc.).

4. Sono sempre ammessi gli interventi di infrastrutturazione pubblica, inerenti la realizzazione o la sistemazione di strade/percorsi, parcheggi, reti infrastrutturali, ecc., con relative opere di sostegno, nonché gli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale.

art. 14 Siti di interesse naturalistico - Rete Natura 2000 [Z316 Z328]

1. Sono aree naturali speciali oggetto di particolare tutela, in conformità alle norme in materia di aree protette, Rete Natura 2000, individuate dal PUP e riportate nel PRG nella cartografia del Sistema Ambientale.

Si suddividono in:

- riserve naturali provinciali [RP] ; /Z316]
- Zone Speciali di Conservazione [ZSC]: /Z328]

2. Sono presenti nel Comune di Calavino le seguenti Riserve Naturali Provinciali:

- 37 Lago di Toblino.

Per qualsiasi intervento in tali aree vale quanto stabilito dalla delibera di istituzione dell'area protetta (D.G.P. n. 16949 del 30.11.1992 modificata con D.G.P. n. 158 del 18.01.1993). (vedi scheda Allegato 3)

3. Sono presenti nel Comune di Calavino i seguenti Siti di Importanza Comunitaria

- (ZSC): IT 3120055 Lago di Toblino.

Lago di fondovalle con cintura di vegetazione elofitica, in una cornice ambientale e paesaggistica di eccezionale interesse, per la presenza dei boschi sempreverdi di leccio, qui alloro limite settentrionale di distribuzione. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti.

4. In tali aree si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia (Direttive CEE 92/43, 409/79 e D.P.R. 357/97).

5. Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui SIC, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

art. 14bis Siti inquinati bonificati [Z604]

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

6. Sono aree definite dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APPA) della Provincia di Trento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia, riportate nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG.

L'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica individua nel territorio del Comune di Lasino i seguenti siti inquinati bonificati:

- ex discarica RSU in località Codecce (Predere) - discarica SOIS bonificata;
- ex discarica RSU in località zona artigianale (Barcolo) - discarica SOIS bonificata.

7. L'individuazione del sito deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001.

8. Relativamente alle ex discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere mantenuti integri nel tempo per evitare qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

9. Per la destinazione ed utilizzo di tali aree si deve inoltre fare riferimento a quanto previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 65 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 5404 del 60/04/1993¹.
10. In base al comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, sono ammette destazioni finali ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche".
11. Per le aree definite come "non contaminate" le trasformazioni urbanistiche devono comunque essere precedute da una analisi del rischio che comprovi l'idoneità dell'area con la nuova destinazione d'uso.

TITOLO 3BIS° CRITERI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

art. 14ter Prescrizioni generali per la salvaguardia ambientale

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:

Barriere architettoniche:

Oltre al rispetto della vigente legislazione, in tutti i casi di nuova costruzione le sistemazioni delle aree di pertinenza, ivi compreso l'accesso al piano terreno, devono essere totalmente privi di ostacoli architettonici. La eventuale presenza di ostacoli va superata con pendenze del terreno. La presente norma si applica, per quanto compatibile con le preesistenze, anche nei casi di ampliamento o di totale trasformazione dell'immobile.

Inquinamento acustico:

Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.

Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di concessione edilizia sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

Permeabilità dei suoli:

¹ Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2175 dd. 9/12/2014 con approvazione del 4° aggiornamento

Nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde, purché non arrechino danni alle proprietà finite, altrimenti vanno allacciati alla rete delle acque bianche dove esista. Tale sistema dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.). Di norma non è ammesso in nessun caso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree urbanizzate. Anche nelle zone consolidate l'utilizzo dei parametri edilizi è subordinato alla verifica della permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

Spazi a verde privato:

Fatto salvo quanto diversamente prescritto dalle presenti norme, la superficie fondiaria pertinente all'intervento (al netto delle quote pubbliche) deve essere lasciata permeabile per almeno il 30%. A tal fine vengono considerati spazi permeabili anche solai con soprastanti almeno cm.40 di terreno drenante (copertura a verde estensivo).

La presente norma si applica in tutti i casi di ampliamento o riduzione esterni alla sagoma dell'edificio e nei casi di nuova costruzione. Nelle zone produttive la norma si intende assolta con la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in grado di realizzare una copertura sufficiente per assolvere le funzioni di ombreggiamento, schermatura, filtro e miglioramento microclimatico in genere.

La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte integrante dell'intero intervento di trasformazione.

15 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. E' vietato:
 - scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non laddove espressamente indicato dal PRG;
 - scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicolo, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non laddove espressamente indicato dal PRG;
 - depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.
3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistematizzate ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.
4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

art. 16 Ambientazione degli interventi edilizi

1. I seguenti criteri generali devono essere osservati in tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro del centro storico e non schedati come insediamenti storici sparsi.
2. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati destinati alla residenza, ai servizi, alle attività terziarie o rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) le costruzioni all'interno degli abitati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, gli assi di orientamento e gli allineamenti. Nei terreni in pendenza gli scavi ed i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter

mettere in comune le strade d'accesso, ridurre gli oneri relativi e salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano;

- b) le costruzioni in territorio aperto devono adottare i medesimi criteri, tenendo comunque presente, che nel contesto paesaggistico assumono un ruolo di maggior responsabilità, in quanto si configurano spesso come emergenze visive. Le nuove costruzioni devono essere preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi devono adeguarsi all'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti, i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali e le opere di sostegno. Le tipologie edilizie devono riprendere, anche interpretandole ed attualizzandole, quelle tradizionali;
- c) gli interventi complessi ed i piani attuativi devono prevedere volumetrie accorpate in funzione della densità e delle volumetrie previste, al fine di determinare tessuti urbani razionali ed organici. La viabilità deve essere contenuta nello sviluppo lineare e va sempre dotata di percorsi pedonali ben distinti. La disposizione dei fabbricati deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi: giardini, orti, parcheggi e strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici adottando essenze arboree e materiali tipici del posto ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto. Va fatto ampio uso del verde per valorizzare gli edifici ed armonizzarli nel paesaggio. I progetti devono essere elaborati con particolare attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.

3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali o zootecnici vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
- b) l'appontamento dei suoli deve eseguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno, per i quali è vietato il calcestruzzo a vista;
- c) i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale. Le masse, le forme ed i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprenderne i caratteri più tipici;
- d) nei prospetti in vista, i materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione, che non rientrano nella tradizione costruttiva locale. Le coperture devono essere preferibilmente a padiglione con i manti in metallo o in materiale tradizionale, escludendo i tetti piani e gli shed in vista.

art. 16bis Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone urbane

4. In tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro dei centri storici devono essere rispettati i seguenti criteri:

- e) le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare la vegetazione esistente, avendo cura di non offenderne gli apparati radicali;
- f) le specie arboree pregiate vanno conservate;
- g) parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate;

- h) in tutte le zone, ad esclusione dei centri storici, è prevista la messa a dimora di alberatura ad alto fusto a foglia caduca e di gruppi di arbusti nell'area di proprietà pertinente all'intervento. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone;
- i) le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali;
- j) nelle zone per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prospiciente di zone per la viabilità il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.

art. 17 Ambientazione degli spazi di pertinenza degli edifici

1. L'impatto visivo dei nuovi fabbricati deve essere sempre mitigato con il verde, in modo da perseguire nel con-tempo il rinverdimento delle aree urbanizzate. A tal fine il progetto deve essere corredata di apposita planimetria con indicate le sistemazioni del suolo di tutta la superficie disponibile e con evidenziate le piantumazioni, sia arbustive che ad alto fusto, scelte fra le essenze più idonee al contesto climatico e paesaggistico.
2. Deve sempre essere assicurata la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, delle alberature, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti depositati, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'immagine del contesto. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento dell'immagine dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di sistemazione devono essere impiegati materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche e delle plastiche, impiegando al loro posto il pietrame ed il legno.
3. Deve sempre essere assicurata la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, delle alberature, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti depositati, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'immagine del contesto. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento dell'immagine dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di sistemazione devono essere impiegati materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche e delle plastiche, impiegando al loro posto il pietrame ed il legno.
4. L'illuminazione esterna degli spazi di pertinenza degli edifici deve conformarsi ad esigenze di ambientazione, escludendo le strutture vistose e quelle emergenti dal suolo per più di 4 metri. Di norma la disposizione dei cavi elettrici e telefonici nei lotti deve avvenire nel sottosuolo, entro un'apposita rete di cavidotti opportunamente ispezionabili.

art. 17bis Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone extraurbane

1. Nelle zone extraurbane il P.R.G. persegue l'obiettivo di valorizzazione dell'edilizia esistente in rapporto al paesaggio mediante:
 - la conservazione delle specie arboree di pregio;
 - la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);
 - la progettazione degli spazi aperti che valorizzi le sistemazioni a verde e le aree di pertinenza;
 - la creazione di viali alberati d'accesso;
 - la messa in opera di alberature di alto fusto e di gruppi di arbusti (utilizzando essenze locali o essenze naturalizzate specifiche della zona) nella pertinenza dell'immobile. La messa in opera può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di corridoi ecologici, l'ampliamento o la ricostruzione di aree sboscate, il rinvenimento delle sponde di specchi d'acqua ecc.

2. Per gli edifici posti in prossimità di strade, il verde dovrà essere disposto in modo da ridurre l'inquinamento acustico e la propagazione delle polveri. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone. Nelle aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità.
3. I percorsi storici e la viabilità, con le relative visuali panoramiche, sono oggetto di particolare tutela. La tutela è finalizzata al mantenimento di tutti quegli elementi che connottano l'ambiente vallivo, collinare e montano; a tal fine vanno ripristinate, con tecniche e materiali congrui, le pavimentazioni ed i muriccioli a secco che caratterizzano tali percorsi.
Per la tutela della visuale panoramica va evitata la compromissione delle prospettive, che dovranno essere tenute in conto nel progetto del verde.
4. Nelle zone agricole le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso) devono essere formate con siepi vive, rete metallica, cancellata con zoccolo totalmente interrato, o staccionata. Le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile.
5. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistematici, inerbiti e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellata tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.
6. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
7. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazione dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.
8. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V e di nuove linee telefoniche va fatta in cavidotti interrati. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

art. 18 Ambientazione delle infrastrutture e delle opere di difesa del suolo

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e difesa del suolo deve essere accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche che comportano minor impatto sul paesaggio e l'ambiente e da ridurre al minimo gli effetti negativi, mediante adeguate misure di mitigazione.
2. In generale, nell'esecuzione di tutte le infrastrutture le opere in vista devono essere realizzate con materiali e tecniche tradizionali, quali la pietra per le murature ed il legno per i pali di sostegno, le canalette, le recinzioni, ecc... Il cemento armato a vista e le strutture metalliche sono ammessi solo laddove il loro impiego sia imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.
3. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistematici, inerbiti e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia

dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.

4. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.
6. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V e di nuove linee telefoniche va fatta in cavidotti interrati. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

TITOLO 4° DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

art. 19 Prescrizioni di carattere generale

1. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.
2. I vincoli e le cautele speciali posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona.
3. L'amministrazione comunale può richiedere la predisposizione di un piano di lottizzazione, anche se non previsto nella cartografia di PRG, quando le opere di urbanizzazione non risultino idonee e quando vi siano le condizioni per creare una pluralità di edifici ovvero un rilevante insieme di unità abitative o produttive, anche se in un unico edificio come stabilito dalla L.P. 15/2015 art. 50.
4. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia idrogeologica provinciale, che costituisce a tutti gli effetti elaborato del PRG, e dalla cartografia del sistema ambientale.
5. La reiterazione di vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità di un'area, da titolo ai proprietari del fondo su cui il vincolo insiste a richiedere un indennizzo da quantificarsi mediante accordo bonario con l'amministrazione comunale. Sono esclusi dalla possibilità di indennizzo i vincoli che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile anche ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi di ad esclusiva iniziativa pubblica. Qualora contemporaneamente alla reiterazione del vincolo vengano assegnate agli stessi soggetti nuove aree edificabili, ovvero vengano previsti interventi di perequazione urbanistica che prevedano aree liberamente edificabili ed aree vincolate ad uso pubblico all'interno di un piano attuativo, tale assegnazione integra l'indennizzo per il vincolo reiterato.
6. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici, l'Amministrazione comunale svolgerà gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie, con le modalità previste dalla norme che regolano la materia (L.P. 22/91 e s.m., art. 42 bis).
7. All'interno del perimetro del centro storico e sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica, oltre alle presenti Norme, deve rispettare anche

le prescrizioni e indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione del PRG-IS. In caso di contrasto fra le due normative prevalgono queste ultime.

art. 20 Condizioni di edificabilità e asservimento delle aree

1. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto dall'art. 84 della L.P. 15/2015.
2. L'edificazione di un'area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e della superficie coperta.
Può essere destinata ad ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.
3. Il Comune tiene una cartografia ed un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti.
4. I progetti per la concessione edilizia devono individuare, in conformità con gli indici urbanistici, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.

art. 20bis Ampliamenti volumetrici sempre ammessi

1. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termo-acustico, comportanti aumento di spessore di elementi strutturali quali tetti, muratura portante esterna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi .
2. Sono assimilati a questi gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute in 2 punti di percentuale rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali.
3. E' inoltre sempre ammesso quell' aumento di volume necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto (ca. 35 - 40 %), che si ottiene alzando la trave di colmo mantenendo ferma la quota di banchina, uniformandosi alla pendenza delle coperture adiacenti, nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme di Codice Civile.

art. 20ter Compensazioni per aree agricole di pregio

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

1. Con l'art. 38 delle norme di attuazione, il PUP subordina la riduzione delle aree agricole di pregio alla compensazione con aree aventi destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli.
2. L'utilizzo effettivo delle aree agricole di pregio per fini insediativi è subordinata alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 62 comma 11 lett. b) della L.P. 1/2008 che dovrà stabilire le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione dell'area individuata al fine della loro compensazione, riportando:
 - la quantificazione della superficie agricola in compensazione, che non dovrà essere inferiore all'80% della superficie trasformata;
 - l'insieme degli interventi atti al ripristino della coltivabilità, ed in particolare le operazioni necessarie per garantire l'accessibilità al sito ed il mantenimento e/o ripristino delle murature di sostegno.

Specifico riferimento normativo Srn1:

3. Il PRG di Lasino prevede la seguente operazione compensativa:
 - aree agricole di pregio da trasformare: area in loc. "Barcolo", contrassegnata dalle p.f. 1960/1 (porzione), 1967/1 (porzione) 1967/2 (porzione) e 1967/3 (porzione) in C.c. Lasino, da destinare a zona produttiva di interesse locale; (Superficie di ca. 3.255 mq);

- aree agricole di pregio in compensazione: area in loc. "Pozze", contrassegnata dalle p.f. 2857 e 2858 in C.c. Lasino, in origine destinata a bosco. (Superficie di ca. 1.965 mq.);

art. 21 Applicazione degli indici urbanistici

1. L'edificazione di un'area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e della superficie coperta.
Può essere destinata ad ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.
2. Il Comune tiene una cartografia ed un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti.
3. I progetti per la concessione edilizia devono individuare, in conformità con gli indici urbanistici, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.
4. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.
5. Fatte salve le prescritte distanze da edifici, confini e strade, non è stabilita una distanza minima da mantenere dal limite di zona a diversa destinazione.

art. 22 Categorie di intervento edilizio

1. Gli interventi edilizi sono classificati in:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro;
 - risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
 - demolizione;
 - nuova edificazione.
2. Le caratteristiche di ciascuna categoria di intervento sono definite dall'articolo 77 della L.P. 15/2015 con le ulteriori specificazioni contenute nelle norme del Regolamento Edilizio Comunale e, per gli interventi riguardanti gli insediamenti storici, dalle norme di attuazione del "Piano degli Insediamenti storici di Calavino".
3. Per quanto riguarda le previsioni di sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione si precisa che gli stessi interventi rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia. Fino alla completa revisione della schedatura degli edifici dell'insediamento storico, si continuano ad applicare le specifiche contenute nelle norme del PGIS riferite a queste modalità di intervento.

art. 23 Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Per le definizioni ed i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni si rinvia agli articoli 3 della L.P. 15/2015 e 3 del dPP 8-61/Leg/2017.
2. Le presenti norme sono inoltre integrate con le ulteriori specifiche riportate ai successivi commi.
3. Destinazione d'uso:
è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio.
Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:
 - nelle zone territoriali omogenee, i cambi fra le categorie funzionali;

- nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extralberghiero e ricettivo in genere, ecc.).

art. 24 Costruzioni accessorie

1. Sono le costruzioni, come definite dal regolamento attuativo², funzionali all'edificio principale e situati sugli spazi di sua diretta pertinenza.
2. Tali fabbricati, realizzati come indicato dagli schemi grafici allegati, non costituiscono volume urbanistico e non possono essere pertanto utilizzati o trasformati per finalità diverse da quelle ammesse in origine.
3. La realizzazione di legnaie è consentita esclusivamente all'interno dei centri abitati nelle aree residenziali e nelle aree a verde privato, solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza, alle seguenti condizioni:
 - k) la struttura portante sia realizzata completamente in legno;
 - l) le chiusure laterali siano realizzate in graticcio di legno;
 - m) il volume per ogni singolo alloggio non superi i 30 mc e quello complessivo i 150 mc;
 - n) l'altezza Hf non sia superiore a 3,00 m;
 - o) siano demoliti gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio;
 - p) siano rispettate le distanze minime dai confini e fra le costruzioni disposte dal Codice Civile;
 - q) siano rispettate le distanze minime delle strade previste dalle norme di zone, a meno che non siano pertinenze di edifici situati in area di rispetto stradale; in tal caso esse possono essere avvicinate alla strada fino a raggiungere la stessa distanza del fabbricato di pertinenza, purché siano realizzate in aderenza ad esso, nel rispetto comunque del Codice Civile;
 - r) i listelli in legno del rivestimento siano posti ad una distanza tra loro minima di cm 5, garantendo la trasparenza della struttura.
 - s) distanze da edifici e confini: si rinvia all'allegato 2 della deliberazione GP 2023/2010;
4. Le forme ed i materiali siano conformi allo schema Allegato 1 delle presenti norme;
5. E' ammesso discostarsi dalla tipologia al fine di adeguarsi coerentemente con il contesto architettonico e paesaggistico ove il manufatto deve essere inserito previo parere di coerenza architettonica espresso dalla commissione edilizia comunale.
6. Nell'ambito del centro storico valgono le specifiche norme di attuazione.
7. Nel caso non sia possibile realizzare la costruzione accessoria nell'ambito della pertinenza diretta dell'edificio, la sua costruzione può essere ubicata anche su terreni limitrofi, anche con diversa destinazione urbanistica, ad una distanza massima di 500 metri dall'edificio servito. Nel caso di terreni agricoli l'edificio pertinenziale deve essere ubicato nella parte più vicina alle aree già destinate all'edificazione. L'intervento deve essere preceduto dal parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

art. 25 Distanze minime per le costruzioni

1. Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e dai confini stabiliti dalla delibera della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010, Allegato 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

² art. 3, comma 4, lett. b), del dPP8-61/Leg.

2. Per l'equiparazione delle zone di PRG con la zonizzazione contenuta nel D.M. 1444/1968 sugli standard urbanistici si rinvia all'Allegato 2 delle presenti norme.

art. 26 Dotazioni di parcheggio

1. Lo standard di parcheggio pertinenziale delle diverse attività e funzioni viene definito dall'articolo 60 ed allegato A del regolamento attuativo DPP 8-61/Leg/2017 ai sensi dell'articolo 13 della LP 15/2015.

art. 26bis Fascia di rispetto stradale [G103]

1. La definizione delle fasce di rispetto stradale, la loro grandezza, gli interventi ammessi ed i limiti di utilizzo all'interno delle stesse sono definitive dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 909, di data 03/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni³.

La classificazione della viabilità contenuta nelle tabelle indicate corrisponde a quella identificata dal Piano Urbanistico Provinciale.⁴

2. Nell'ambito delle aree specificatamente destinate all'insediamento, le distanze minime delle costruzioni dal limite delle strade esistenti, con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti, sono le seguenti:

- m. 5 per strade di larghezza inferiore a m. 7;
- m. 7,50 per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
- m. 10 per strade di larghezza superiore a m. 15.

Dette misure integrano la tabella C per i valori di competenza dei PRG.

3. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di zone soggette a piani attuativi per comprovati e condivisi motivi tecnici di organizzazione urbanistica.

La tabella C si applica unicamente per le distanze di competenza del PRG evidenziate con asterisco*

TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA DELLA STRADA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	---	---	---	150
1 ^a CATEGORIA	---	40	60	90
2 ^a CATEGORIA	15*	35	45	60
3 ^a CATEGORIA	10*	25	35	40*
4 ^a CATEGORIA	5*	15	25	30*
ALTRE STRADE	5*	9*	25*	25*

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.
NB: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:
- dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

³ Come da ultima delibera di giunta provinciale n. 2088 di data 04/10/2013.

⁴ Fino alla nuova classificazione valgono le tavole del Sistema Infrastrutturale del PUP 1997, tenendo conto dei successivi aggiornamenti (PUP 2000).

art. 26ter Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

1. L'esercizio dell'attività commerciale è regolata dalla L.P. 17/2010, dal suo regolamento attuativo dPP 6-108/Leg/2013 e dai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1339 di data 01/07/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la definizione delle tipologie delle attività commerciali, i criteri di insediamento, i parcheggi pertinenziali ed ulteriori parametri si rinvia direttamente alla legislazione provinciale fatte salve le ulteriori e seguenti specificazioni di competenza dal PRG.
3. Le norme di attuazione del P.R.G. specificano, in base alla classificazione urbanistica, se sono ammessi gli esercizi commerciali al dettaglio e quali tipologie dimensionali siano consentite. Gli interventi di costruzione, ampliamento e trasferimento delle attività commerciali, oltre alle presenti disposizioni, devono rispettare anche le specifiche norme che regolano la materia.

Titolo 5° Destinazioni d'uso del suolo

art. 27 Aree per insediamenti residenziali

1. Sono aree finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali di origine storica, quelli di recente edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni.
Le aree per insediamenti residenziali si dividono in:
 - zone A: insediamenti residenziali di antica formazione;
 - zone B: insediamenti residenziali di recente formazione;
 - zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione.
2. Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, nelle aree residenziali sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici, asili nido e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico). Sono ammesse attività le attività commerciali compatibili con il piano commerciale vigente nel Comune di Calavino.
3. Sono ammessi i tunnel mobili leggeri per una superficie massima di mq 20,00.
4. Sono considerati manufatti connessi alla residenza le piscine scoperte, gli impianti tecnologici a servizio degli edifici residenziali, le tettoie e i pergolati.

art. 28 Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione

1. Sono aree di tessuto edilizio di origine storica o interessate da nuclei di edilizia storica aventi pregio paesaggistico ambientale e costituenti memoria della tradizione insediativa locale.
Si suddividono in:
 - [A1] centro storico;
 - [A2] nucleo storico isolato.
2. Tali aree sono disciplinate da Piano degli insediamenti storici del Comune di Calavino, cui si rimanda.

art. 29 Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione

1. Sono aree destinate prevalentemente agli insediamenti di tipo residenziale, totalmente o parzialmente edificate, da consolidare, riqualificare o integrare con interventi di sistemazione urbanistica ed edilizia.
Si suddividono in:
 - [B1] aree residenziali sature;
 - [B2] aree residenziali di ristrutturazione;
 - [B3] aree residenziali di completamento;
 - [B4] aree residenziali miste.

art. 30 Zone B1: aree residenziali sature

1. Sono aree residenziali edificate, che si contraddistinguono per la densità edilizia relativamente alta o comunque tale da sconsigliare ulteriori insediamenti.
2. Sono consentiti solo gli interventi sui fabbricati esistenti, di qualsiasi entità fino alla demolizione e ricostruzione, con aumento di Superficie utile netta, Sun, calcolata nella misura massima del 10% della Sun esistente.subordinato alla riqualificazione formale dell'edificio.
3. La sopraelevazione del sottotetto finalizzata al recupero abitativo per nuovi alloggi o miglioramento di quelli esistenti, è sempre ammesso nel rispetto dei parametri sulle altezze, anche in deroga alla percentuale di Sun prevista dal comma precedente, qualora il sottotetto esistente presenti altezze interne inferiori alla soglia stabilità dal regolamento attuativo al fine della definizione di Sun⁵
4. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 4
 - altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.

art. 31 Zone B2: aree residenziali di ristrutturazione

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

1. Sono aree residenziali edificate, contraddistinte da un tessuto urbano disorganico o da un particolare degrado formale.
2. Sono previsti solo interventi finalizzati a qualificare il tessuto urbanistico e/o l'immagine del contesto, tramite demolizione dei volumi esistenti e costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei parametri urbanistici di zona. Non è ammesso l'ampliamento volumetrico dei fabbricati esistenti.

Tipo [B2]

3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,53 mq/mq
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
 - altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
 - rapporto di copertura: non superiore al 40%;
 - volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

art. 31bis Zone B2: aree residenziali di completamento

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori.
2. Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione del fabbricato esistente.

Tipo [B2 a]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,53 mq/mq;
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

⁵ punto 7), lettera m), art. 6 del dPP 8-61/Leg.

Tipo /B2 b]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,48 mq/mq;
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo /B2 c]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq;
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo /B2d]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,30 mq/mq;
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 7,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 8,0 m.
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;

volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

3. L'altezza del fabbricato Hf viene indicata solo all'esclusivo fine di calcolare le distanze minime da altre costruzioni e dai confini in applicazione dell'articolo 5, Allegato 2 della Del G.P. 2023/2010.

art. 32 Zone B3: aree residenziali di completamento

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori.
2. Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione del fabbricato esistente.

Tipo /B3 a]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,53 mq/mq
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,00 m.
- rapporto di copertura: non superiore al 50%;
- lotto minimo: non inferiore a 600 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo /B3 b]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,48 mq/mq
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 8,0 m.

- altezza di del fabbricato Hf: 9,00 m.
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- lotto minimo: non inferiore a 500 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo /B3 cl

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 8,0 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 9,00 m.
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

3. L'altezza del fabbricato Hf viene indicata solo all'esclusivo fine di calcolare le distanza minime da altre costruzioni e dai confini in applicazione dell'articolo 5, Allegato 2 della Del G.P. 2023/2010.

art. 33 Zone B4: aree residenziali miste

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano una vocazione prevalente terziaria.
2. Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione del fabbricato esistente.
3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,57 mq/mq
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
 - altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
 - rapporto di copertura: non superiore al 50%;
 - volume destinato alla residenza: nessun limite.

art. 34 Zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione

1. Sono aree di nuova urbanizzazione destinate alla realizzazione di insediamenti di tipo residenziale. Si suddividono in:
 - [C1] aree residenziali di espansione; (Calavino)
 - [C1a] aree residenziali di espansione; (Lasino)
 - [C1ba] aree residenziali di espansione; (Lasino)
 - [C2] aree residenziali per vacanze. (art.36) (Calavino)

art. 35 Zone C1: aree residenziali di espansione

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

1. Sono aree residenziali di nuova edificazione, finalizzate a soddisfare il fabbisogno di abitazioni arretrato e dell'immediato futuro.
2. Si tratta di aree soggette ad obbligo di lottizzazione, il cui sviluppo deve essere orientato alla realizzazione di una pluralità di singoli edifici, evitando il sorgere di monoblocchi o complessi edilizi di notevole volume rispetto alle aree residenziali circostanti.

3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,48 mq/mq
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
- rapporto di copertura: non superiore al 50%;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

4. Sono aree residenziali di nuova edificazione, finalizzate a soddisfare il fabbisogno di abitazioni primarie.

5. Si tratta di aree soggette ad obbligo di lottizzazione, il cui sviluppo va orientato alla realizzazione di una pluralità di edifici dimensionalmente contenuti, evitando il sorgere di monoblocchi o complessi edilizi di notevole volume rispetto alle aree residenziali circostanti.

In tali aree si applicano i seguenti parametri:

Tipo [C1a]

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq;
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo [C1b]

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq;
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 7,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 8,0 m.
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.
- tipologia edilizia: edificio unifamiliare o bifamiliare.

art. 36 Zone C2: aree residenziali per vacanze

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

1. Sono aree residenziali di nuova edificazione, destinate esclusivamente agli insediamenti residenziali a carattere temporaneo in funzione delle vacanze e del tempo libero .

2. In tali aree si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,21 mq/mq
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 2
- altezza di controllo del fronte He: 6,5 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 7,50 m.
- rapporto di copertura: non superiore al 30%;
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.
- tipologia edilizia: edificio unifamiliare o bifamiliare.

3. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del PRG, è consentita l'addizione di un ulteriore unità abitativa fino ad un max. di n. 3 alloggi per edificio. E' altresì ammessa, nell'ambito delle potenzialità volumetriche assegnate dal PRG, la sopraelevazione del fabbricato fino all'altezza massima Hf di m 8,50.

art. 37 Zone H: verde privato

1. Sono aree contrassegnate in cartografia [Vp], poste all'interno dei centri abitati e ricadenti in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto.
2. All'interno di esse è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura od attrezzate a giardino o parco di uso privato, condominiale o pubblico.
E' consentita la realizzazione di manufatti accessori alla residenza quali depositi per attrezzi agricoli e legnaie, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal Regolamento edilizio comunale.
E' ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive all'aperto di uso privato
3. Per gli edifici esistenti sono ammesse le funzioni previste per le aree residenziali. Nell'ambito di un programma di riqualificazione formale e funzionale del fabbricato, è consentito per una sola volta l'ampliamento previsto per le zone residenziali sature art. 30.

art. 38 Zone D: aree per attività produttive e terziarie

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nei settori secondario o terziario.
Si suddividono in aree per:
 - a) insediamenti produttivi del settore secondario:
 - [P] di livello provinciale;
 - [L] di livello locale;
 - b) impianti e strutture per l'agricoltura:
 - [Zo] impianti zootecnici; (Calavino)
 - [Pu] cantine vinicole; (Calavino)
 - [It] impianti ittici; (Calavino)
 - [N] normali; (Lasino)
 - c) attività terziarie:
 - [Tc] commerciali;
 - [Tm] miste
 - d) attrezzature ed impianti turistici:
 - [Al] alberghi;
 - [Co] colonie;
 - e) aree di servizio:
 - [Pp] pertinenziale delle aree produttive;
 - [C] stazione di rifornimento carburante.
 - f) attività estrattive:
 - [Cv] cave

art. 39 Aree per insediamenti produttivi del settore secondario

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate nel settore secondario, individuate dal PUP per gli insediamenti di maggior rilevanza nel contesto dell'economia provinciale e dal PRG per quelli di livello locale.
2. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente (D.P.G.P. 26.01.1987, n°1-14/Leg.)
3. Sono ammesse le seguenti attività produttive:
 - produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;

- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

E' ammessa la commercializzazione delle merci ivi prodotte e di quelle complementari all'attività svolta, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.

4. La realizzazione di abitazioni o altre forme di insediamento sono stabilite dal Titolo IV, capitolo II del dPP 8-61/Leg/2017
5. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde e devono essere piantatati alberi di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 200 mq della superficie non edificata. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi a questa disposizione quando si renderanno necessari nuovi interventi di ammodernamento degli impianti., che non potrà superare il 20% del volume urbanistico complessivo
6. Insediamenti produttivi di livello provinciale [P]
Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - superficie minima del lotto: 2.000 mq;
 - altezza massima del fabbricato: 10,00 m, ad eccezione di volumi tecnici e fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche;
 - rapporto di copertura massimo: 50%;
 - rapporto massimo tra volume per abitazione e volume urbanistico complessivo: 20%.
7. Insediamenti produttivi di livello locale [L]
Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

- superficie minima del lotto: 1.000 mq;
- altezza massima del fabbricato: 9,00 m, ad eccezione dei volumi tecnici;
- rapporto di copertura massimo: 50%;
- rapporto massimo tra volume per abitazione e volume urbanistico complessivo: 30%.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

- superficie minima del lotto: 1.500 mq;
- altezza massima del fabbricato: 8,50 m;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

art. 40 Aree per impianti e strutture per l'agricoltura

1. Sono aree destinate alla realizzazione di impianti e strutture produttive inerenti l'agricoltura, la zootechnia o la pescicoltura come: magazzini per i prodotti agricoli, serre, stalle, allevamenti di bestiame e impianti per l'orticoltura. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area. Le unità abitative sono ammesse nel rispetto dei limiti stabiliti dal PUP e de requisiti stabiliti dal dpp 8-61/Leg/2017.

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

Impianti zootecnici [Zo]

Sono destinate alle stalle ed agli allevamenti di bestiame in genere. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie fonciaria: non inferiore a 1.500 mq;
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- altezza dei fabbricati: non superiore a 10,00 m;

Cantine vinicole [Ca]

Sono destinate alla produzione, immagazzinamento e commercializzazione del vino. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie fonciaria: non inferiore a 2.000 mq;
- rapporto di copertura: non superiore al 35%;
- altezza dei fabbricati: non superiore a 9,50 m;

Impianti ittici [It]

Sono destinate all'allevamento di pesci in vasche o in bacini artificiali. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie fonciaria: non inferiore a 1.500 mq;
- rapporto di copertura: non superiore allo 0,5%;
- altezza dei fabbricati: non superiore a 3,50 m.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

Azienda agricola [A]

2. Aziende agricole: sono aree destinate all'insediamento di aziende agricole attrezzate per l'immagazzinamento, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia locale .

Sono ammesse le seguenti attività agricole:

- impianti per lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli locali e delle carni prodotte dalla filiera zootecnica locale;
- magazzini per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente;
- cantine e magazzini di frutta;
- strutture per l'assistenza ed il riposo degli addetti stanziali e/o stagionali;
- attività agrituristiche e di turismo rurale.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima dei fabbricati: 11,00 m, esclusi silos ed altri volumi tecnici;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

Impianti zootecnici [Z]

3. Impianti zootecnici [Z]: sono aree destinate all'insediamento di stalle ed allevamenti di bestiame in genere.

Oltre alle stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di attrezzi ed utensili, sono ammesse le seguenti attività agricole:

- stoccaggio e preparazione di mangimi;
- recinti per il bestiame;
- strutture per l'assistenza ed il riposo degli addetti stanziali e/o stagionali;
- vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola con la tipologia edilizia degli esercizi di vicinato;
- attività agrituristiche e di turismo rurale.

La costruzione di nuovi fabbricati per l'insediamento delle attività sopra elencate sono subordinate alla presenza o alla realizzazione di un fabbricato dell'azienda agricola adibito a stalla. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima: 9,00 m;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

art. 41 Aree per attività commerciali e terziarie

1. Sono aree individuate dal PRG, destinate alle attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, ed alle attività terziarie in genere.
2. Salvo diversa prescrizione, nelle aree terziarie non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
Sono invece ammesse le attività complementari all'abitazione come uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, esercizi pubblici, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), strutture ricettive, laboratori artigianali, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico).

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

Attività terziarie commerciali [Tc]

Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: mq 1.500;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq;
- altezza massima del fabbricato: 8,00 m;
- rapporto di copertura massimo: 40%.

Attività terziarie miste [Tm]

Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: mq 1.000;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq;
- altezza massima del fabbricato: 10,00 m;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

In tali aree è consentita la realizzazione di alloggi residenziali per una quota non superiore al 50% del volume urbanistico complessivo.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

3. Sono aree destinate alle attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio [N], riportate nella cartografia di PRG e sottoposte alla disciplina della deliberazione della G.P. n. 1339 del 1 luglio 2013 concernente "Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'art. 13 della L.P. n. 17/10 recante "Disciplina dell'attività commerciale".
4. Le norme del presente articolo sono subordinate alle disposizioni transitorie dettate dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/2011 in attesa dei nuovi criteri di programmazione urbanistica commerciale previsti dalla L.P. n. 17/2010.
5. Non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, non eccedente i mq. 120 di Sun e non superiore al 30% del volume lordo fuori terra Vicomplessivo, da realizzare all'interno della struttura terziaria contestualmente ad essa.
Sono invece ammesse le attività complementari all'abitazione come uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, esercizi pubblici, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), strutture ricettive, laboratori artigianali, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico).
6. Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - superficie minima del lotto Lm: mq 1.000;
 - altezza massima del fabbricato Hf: 8,50 m;
 - rapporto di copertura massimo Rc: 40%.
7. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali. L'area destinata a verde non può essere computata nelle superfici a parcheggio né utilizzata programmaticamente quale spazio di manovra per gli automezzi.

8. In tema di parcheggi pertinenziali per le attività commerciali all'ingrosso valgono le disposizioni dell'articolo 60, del dPP 8-61/Leg/2017 Allegato A.

art. 42 Aree per attrezzature ed impianti turistici ed alberghieri

1. Sono aree destinate alle attività ricettive come: gli alberghi, gli ostelli per la gioventù, le colonie, i rifugi alpini, i campeggi e le residenze turistiche alberghiere, come definite dalle specifiche norme provinciali che regolano la materia. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area.
2. Non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda non eccedente i 120 mq di Sun e non superiore al 30% del volume lordo fuori terra V1 urbanistico complessivo, da realizzare all'interno della struttura ricettiva contestualmente ad essa.
3. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella di zona, è ammesso l'ampliamento già previsto al comma 2 del precedente articolo 30.

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

Aree per alberghi [All].

In tali aree si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,75 mq/mq
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 4
- altezza di controllo del fronte He: 10,0 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 12,0 m.
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- lotto minimo: non inferiore a 1000 mq;

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,90 mq/mq
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 4
- altezza di controllo del fronte He: 10,0 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 12,0 m.
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;

Per gli alberghi ricadenti nelle zona di rispetto dei laghi si rinvia all'articolo 11

Aree per colonie [Col].

Per gli edifici esistenti è ammesso un aumento, non superiore al 20%, della Sul esistente, finalizzato ad adeguare gli spazi alla nuova funzione.

Per gli ampliamenti si applicano i seguenti parametri:

- altezza del fabbricato: non superiore a quella dell'edificio esistente;
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;

art. 42 bis Aree per campeggi

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

1. Sono spazi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo, come disciplinati dalla L.P. n. 33/1990 e s.m.

Per gli interventi edificatori si applicano i seguenti parametri:

- altezza massima dei fabbricati Hf: m 6,50;
- volume massimo per attrezzature e servizi: mc/utente 5,00.

Sono esclusi dal computo volumetrico gli allestimenti fissi (boungalow).

2. Il PRG individua a Lagolo un'area, di proprietà comunale, da destinare a campeggio. La struttura ricettiva dovrà caratterizzarsi quale attrezzatura turistica all'aria aperta a bassa densità ricettiva (max. 400 utenti) con impatto paesaggistico/ambientale contenuto. A tale fine, le operazione di adattamento del suolo e gli interventi edificatori dovranno attenersi ai seguenti principi:
 - dovrà essere rispettata l'orografia del terreno esistente, salvaguardando nel possibile le presenze arboree di pregio e le emergenze naturali caratterizzanti, quali rocce e rivi d'acqua;
 - nella realizzazione dei nuovi volumi si dovranno prediligere soluzioni architettoniche "leggere", caratterizzate dall'uso del legno, acciaio e vetro, limitando l'uso del calcestruzzo rivestito in pietra alle piattaforme ed alle strutture di sostegno.

art. 43 Aree di servizio

1. Sono aree destinate a funzioni di servizio della mobilità e pertinenziale alle attività produttive, quali stazioni di rifornimento carburante, parcheggio per automezzi pesanti e spazi per la manutenzione ed il lavaggio degli automezzi.

Arearie pertinenziali alle attività produttive.

In tali aree è consentita solamente la realizzazione di

- tettoie per il riparo dei mezzi, per un rapporto di copertura massimo del 20%;
- piccoli manufatti tecnici o ausiliari, di carattere amovibile.

Stazioni di rifornimento carburante.

In tali aree è consentita solamente la realizzazione di

- Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
- superficie fondiaria: non inferiore a 1.500 mq;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,6 mc/mq;
- rapporto di copertura: non superiore allo 15%.

art. 44 Zone L: aree per attività estrattive

1. Sono aree , individuate dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, destinate alle attività di estrazione e lavorazione dei minerali.
Tale piano localizza nel Comune di Calavino attività estrattive all'aperto (cave) per l'utilizzo di calcare e marna per cemento, definite in cartografia con il simbolo [Cv].
2. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ed alle specifiche norme che regolano la materia (L.P. n. 6/2007 e s.m.).
3. I programmi di coltivazione devono: pianificare l'attività prevedendo lotti funzionali da utilizzare in tempi successivi, progettare il graduale recupero ambientale delle aree già utilizzate, individuare la superficie da destinare alla lavorazione del materiale e prevedere la creazione di adeguate mascherature vegetali funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.
4. Nelle aree di coltivazione e di discarica è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.

art. 45 Zone E: aree del territorio aperto

1. Sono l'insieme delle aree non specificatamente destinate all'insediamento umano, individuate e disciplinate dal PUP e definite dal PRG.
Si suddividono in:
 - aree agricole;

- aree agricole di pregio;
- prati e pascoli;
- boschi;
- aree improduttive.
- altre aree agricole
- strutture a servizio dell'agricoltura

ZONE AGRICOLE

art. 46 Aree agricole

1. Sono aree destinate all'agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole ai sensi degli articoli 37 e 38 del PUP
2. L'edificazione è ammessa ai sensi degli articoli 112 L.P. 15/2015 e nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal dPP/8-61/Leg/2017 - Titolo IV - Capo I°.
3. Non sono consentiti nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica, ai sensi delle disposizioni in materia d'impatto ambientale.
-
4. L'attività agritouristica deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia.
5. Condizione imprescindibile per l'effettuazione degli interventi ammessi dalla normativa provinciale è il rispetto dei seguenti ulteriori parametri e/o requisiti:
 - l'azienda agricola disponga di una superficie fondiaria a destinazione agricola (normale e di pregio) non asservita ad altri fabbricati non inferiore a mq 10.000 per gli interventi di cui al comma 2, e non inferiore a mq 20.000 per gli interventi di cui al comma 3;
 - i fabbricati siano aggregati in un unico centro aziendale;
 - il fondo utilizzato per la realizzazione del fabbricato presenti una superficie minima di mq 5.000;
 - il volume complessivo della struttura, compresa l'eventuale abitazione del conduttore, sia contenuto in mc 1.600, da realizzare con materiali tradizionali;
 - l'altezza massima dei fabbricati non superi i m 7,00.
 - la superficie coperta da tettoie non superi i 50 mq.

La densità fondiaria può essere calcolata utilizzando le superfici aziendali come definite dalla L.P. 15/2015 art. 112, comma 3.

Il comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

6. Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, concessionati prima del 06.11.1987, possono essere destinati a tutte le funzioni consentite nelle aree residenziali, limitando comunque l'incremento del numero di alloggi ad una unità.
Per gli edifici esistenti di origine storica individuati dal Piano degli Insediamenti Storici nonché censiti quale patrimonio edilizio montano, sono ammessi solo gli interventi previsti dai rispettivi piani urbanistici e specificati nelle schede di rilevazione. In assenza di tali strumenti, per i fabbricati agricoli dismessi (masi, masetti, malghe, opifici, mulini e similari) sono ammessi solo interventi di risanamento che non comportino aumento di volume ed incremento del numero di alloggi superiore ad una unità. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione della memoria storica rispettando la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi del manufatto originario. Per gli altri edifici ad uso residenziale è ammesso l'ampliamento come previsto per le zone residenziali satute al precedente articolo 30 per un massimo di 200 mc di V1 ed usufruibile una sola volta.
7. Gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e similari) possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica. In tali immobili sono ammessi interventi di recupero che non comportino aumento di volume. Gli interventi dovranno comunque rispettare la tipologia e gli elementi archi- tettonici e costruttivi del manufatto originario.

8. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi, per edificio si intende soltanto l'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

9. Ai fini edificatori l'indice trasferito da altri comuni all'interno delle aree per l'agricoltura del territorio di Lasino non potrà essere superiore a quello previsto dai seguenti punti:

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

- superficie minima del fondo utilizzato per l'edificazione;
- mq 3.000 fino alla quota di m 400 s.l.m.;
- mq 1.500 sopra quota m 400 s.l.m.;
- indice di fabbricabilità fondiario: 0,08 mc/mq;
- volume massimo:
- per attività produttive: mc 1.200;
- per abitazione: mc 400;
- l'altezza massima dei fabbricati: m 9,00;
- rapporto di copertura massimo misurato sul lotto utilizzato per l'edificazione: 30%.

La realizzazione di nuovi fabbricati ad uso produttivo è subordinata al preventivo recupero dei volumi esistenti all'interno della medesima azienda agricola.

Tutti i fabbricati dovranno risultare aggregati in un unico centro aziendale.

La densità fonciaria può essere calcolata utilizzando le superfici aziendali come definite dalla L.P. 15/2015 art. 112, comma 3.

art. 47 Aree agricole di pregio

1. Sono le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico, sotto il profilo sia economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.
2. In tali aree sono ammessi solamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi del precedente articolo se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarle in altre parti del territorio.
3. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, nonché per gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e similari), vale quanto stabilito dai commi 5, 6, 7 del precedente articolo.

art. 47bis Altre aree agricole

1. Sono ulteriori aree destinate all'agricoltura, non riportate nel sistema cartografico delle aree agricole del PUP.
2. In tali aree si applica la stessa disciplina urbanistica delle aree agricole.

art. 48 Prati e pascoli

1. Sono aree a prato e a pascolo i territori di montagna destinati alla fienagione e al pascolo, funzionali alla promozione e sviluppo della zootecnia.
2. Sono consentiti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti, i seguenti interventi edilizi diretti:
 - a) miglioramento e risistemazione delle strade d'accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a m 3.00;
 - b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fonciaria, d'approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;

- c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti destinati ad attività zootecniche con ampliamento fino al 20% del volume lordo fuori terra VI purché senza cambio di destinazione. Il volume in ampliamento non può essere trasferito da un fabbricato ad un altro.
- 3. Per gli edifici esistenti, è consentito lo svolgimento di attività agritouristica o di ristoro, purché ad essa venga destinato un volume non superiore al 20% dell'intero edificio e in ogni caso non superiore a mc 400.

art. 49 Boschi

- 1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo, come definiti dalla L.P. 11/2007, destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
- 2. Sono ammesse esclusivamente le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione, nell'ambito di quanto previsto dal PUP (artt. 38 e 40).
- 3. E' altresì consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, nelle tipologie costruttive ed in base alle disposizioni attuative delle norme provinciali.
- 4. Per gli edifici esistenti, fino alla predisposizione ed entrata in vigore dello strumento urbanistico per l'utilizzo del patrimonio edilizio montano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volume. A tale fine, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche. Tettoie e simili.

art. 50 Aree a elevata integrità

- 1. Sono ad elevata integrità, precedentemente chiamate anche aree improduttive, quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e d'accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
- 2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere e infrastrutture d'interesse generale, compresi i bacini di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.
- 3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza ampliamenti di volume.

art. 51 Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici

- 1. Sono aree finalizzate alla qualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse comune.
- 2. Si suddividono in aree per:
 - attrezzature pubbliche:
 - verde pubblico:
 - parcheggi pubblici:
- 3. In tali aree possono essere ammessi anche interventi di iniziativa privata, previa stipula di convenzione, con la quale il promotore si impegna a consentire l'uso pubblico delle strutture secondo modalità da definire nella convenzione stessa.
- 4. Le specificazioni riportate in cartografia di PRG hanno valore indicativo, ed è consentita con deliberazione del Consiglio comunale una diversa utilizzazione purché aventi le caratteristiche del

servizio pubblico e nel rispetto degli standard urbanistici. E' comunque consentita la costruzione di strutture leggere, come tettoie e pensiline, per la protezione da eventi atmosferici.

5. In tali aree possono essere ammessi anche interventi di iniziativa privata, previa stipula di convenzione, con la quale il promotore si impegna a consentire l'uso pubblico delle strutture secondo modalità da definire nella convenzione stessa.

art. 52 Attrezzature pubbliche

1. Le attrezzature pubbliche si suddividono nelle seguenti categorie funzionali:
 - [ca] civili-amministrative;
 - [Sc] per l'istruzione scolastica e per l'infanzia;
 - [Ic] d'interesse comune (amministrativo, sociale, culturale);
 - [Re] o [r] religiose;
 - [Sp] sportive;
 - [s] sportive all'aperto;
2. Salvo diversa specificazione contenuta nella pianificazione attuativa, gli interventi edificatori nelle aree per attrezzature pubbliche, ad esclusione di quelle sportive, devono rispettare i seguenti parametri:

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

- altezza massima: m 10,00
- rapporto di copertura massimo: 50%.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

- altezza massima: m 10,50;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

3. Nelle aree per attrezzature sportive [Sp], è consentita solo la realizzazione di manufatti e fabbricati funzionali alla pratica sportiva, alle esigenze degli spettatori e alla gestione e manutenzione degli impianti.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima: m 6,00;
- rapporto di copertura massimo: 10%.

4. Nelle aree per impianti sportivi all'aperto [s], è consentita solo la realizzazione di manufatti e fabbricati funzionali alla pratica sportiva, alle esigenze degli spettatori e alla gestione e manutenzione degli impianti.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima: m 4,00;
- volume massimo del fabbricato: mc 500

Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali, non considerate costruzioni e pertanto non soggette al rispetto degli indici urbanistici ed edilizi.

5. Ove necessario, il Consiglio comunale può deliberare di insediare una funzione diversa da quelle indicate nella cartografia del P.R.G., purché aventi le caratteristiche del servizio pubblico e nel rispetto degli standard urbanistici. E' consentita la costruzione di strutture leggere, come tettoie e pensiline, per la protezione da eventi atmosferici.

6. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali. L'area destinata a verde non può essere computata nelle superfici a parcheggio né utilizzata programmaticamente quale spazio di manovra per gli automezzi.

art. 53 Verde pubblico

1. Sono spazi aperti destinati ai giardini, al gioco, allo sport ed al tempo libero in genere. Si suddividono in due diverse classi di appartenenza:

- [VA] verde pubblico attrezzato;
 - [PU] parco urbano.
 - [vp] parco pubblico;
 - [va] verde di protezione;
 - [pb] parco balneare;
2. In tali aree è consentita la realizzazione di piccole attrezzature sportive, giochi, percorsi, e tutte le attività del tempo libero. E' inoltre consentita l'installazione di strutture ed impianti tecnologici interrati o di piccole dimensioni, che non comportino limiti alla fruibilità pubblica del verde.
 3. Per gli edifici esistenti sono ammesse tutte le destinazioni d'uso previste per le aree residenziali. Ai fini di una riqualificazione formale e funzionale del fabbricato è consentito l'ampliamento del 10% del volume urbanistico esistente, per una sola volta.

Verde attrezzato [Va]. (Calavino)

Sono aree riservate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. In tali aree è consentita l'edificazione di piccoli chioschi bar e di locali per la manutenzione del verde.

Si applicano i seguenti parametri:

- altezza del fabbricato: non superiore a 3,5 m;

Parco urbano [Pu]. (Calavino)

Sono destinate a parco urbano le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale, sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile.

Tale valorizzazione passa attraverso un adeguato studio a carattere di dettaglio, volto a favorire la fruizione pubblica dell'area, cui spetta definire:

- gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, al ripristino ed alla fruizione/valorizzazione delle componenti naturali e dei relativi ecosistemi;
- le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva quali percorsi, spazi di sosta, ecc. (con particolare attenzione all'individuazione ed al recupero dei percorsi storicamente consolidati);
- la valorizzazione dei manufatti storico-culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, steccati, memorie della tradizione locale;
- gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione.

Parco pubblico [vp] (Lasino)

4. Le aree a parco pubblico [vp] sono riservate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. In tali aree è consentita l'edificazione di piccoli chioschi bar e di locali per la manutenzione del verde.

Si applicano i seguenti parametri:

- altezza massima del fabbricato: m 4,00;
- volume massimo del fabbricato: mc 200.

Nelle aree a parco pubblico di superficie non inferiore a mq 4.000 è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i parcheggi siano destinati ad uso pubblico e/o pertinenziale collettivo;
- la struttura sia realizzata completamente interrata ed interamente ricoperta con strato di terreno vegetale di altezza non inferiore a m 0,80, rinverdito e piantumato;
- i dispositivi di accesso, di sicurezza ed areazione non interferiscano con le funzioni pedonali e ricreative del verde;
- la superficie della struttura interrata linda non superi il 50% della superficie complessiva dell'area.

Verde di protezione [va] (Lasino)

5. Le aree a verde di protezione [va] sono destinate all'arredo vegetale degli spazi urbani nonché alla protezione degli insediamenti dall'inquinamento acustico mediante barriere verdi e schermi alberati.

parco balneare [pb] (Lasino)

6. Le aree a parco balneare [pb] sono individuate per la valorizzazione delle sponde dei laghi. A tal fine il parco potrà ospitare:

- attrezzature per la balneazione, quali spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, pontili, attacchi e ricoveri per imbarcazioni;
- attrezzature di ristoro, quali chioschi, bar, ristoranti e strutture in precario per feste campestri.

Tali attrezzature andranno organizzate in modo che:

- costituiscano un tutt'organico architettonicamente caratterizzato che dia risalto al fronte lago;
- non impediscono il pubblico accesso alle sponde;
- non producano ostacoli alla percorribilità delle sponde per una larghezza di almeno m 5,00 dal lago;
- i manufatti siano collocati ad una ragionevole distanza dalle sponde;
- i parcheggi di servizio siano posti in posizione defilata e arretrata.

Tali interventi, da sottoporre a convenzione con l'amministrazione comunale, dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:

- indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,05;
- altezza massima del fabbricato: m 4,00;
- rapporto di copertura massimo: 1%.

art. 54 Parcheggi pubblici

1. Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli con l'accesso aperto a tutti, nella forma gratuita o a pagamento.
2. I parcheggi realizzati a bordo strada devono garantire le seguenti condizioni:
 - non interferire con il traffico stradale;
 - disporre di percorsi riparati per i pedoni;
 - essere attrezzati, nel possibile, con alberature.
3. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata anche alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati o fuori terra o multipiano.
4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si richiama quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1241/2006 e s.m.

TITOLO 6° INFRASTRUTTURE


art. 55 Interventi di infrastrutturazione del territorio

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono ammessi in qualsiasi zona, anche in assenza di previsione urbanistica, purché compatibili con i vincoli e le tutele paesistiche di cui all'art. 8 delle norme di attuazione del P.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza del territorio (art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P.).


art. 56 Viabilità e spazi pubblici

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato, spazi per manifestazioni, ecc.).
Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto.
Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n. 909 d. data 3.02.1995 successive modificazioni ed integrazioni (come da ultima Del. GP 1427 di data 01/07/2011).

2. Per la definizione della fascia di rispetto stradale e degli interventi ammessi al suo interno si rimanda al precedente articolo 26bis.
 - a)
3. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.
4. L'edificazione di nuove aree residenziali a ridosso di infrastrutture stradali deve essere accompagnata da un'idonea valutazione del clima acustico, al fine di definire, se necessario, le opere di mitigazione acustica, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004 recante *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"*. In particolare, unitamente alla richiesta del rilascio di concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, deve essere predisposta una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura, e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore quali strade, ferrovie, impianti sportivi, ecc.
5. Il PRG individua nell'abitato di Sarche, a parziale rimedio dei problemi di vivibilità posti dal traffico veicolare di attraversamento, due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati, il cui schema planivolumetrico è di seguito riportato.



Schema n. 1: attraversamento pedonale attrezzato di Via Caffaro a Sarche



Schema n. 2: attraversamento pedonale attrezzato di via Riva del Garda a Sarche

art. 57 Impianti tecnologici urbani

1. Sono impianti tecnologici ed attrezzature tecniche di interesse generale, generalmente associati ad area di rispetto che limita gli interventi di edificazione ed infrastrutturazione del territorio. La cartografia del PRG riporta i più significativi impianti tecnologici urbani con relative aree di rispetto. Essi si suddividono in:
 - a) impianti tecnologici puntuali:
 - [Ci] o [c] cimiteri;
 - [De] o [D] depuratori;
 - [Ie] impianti idrici, idroelettrici ed elettrici;
 - [It] impianti di telecomunicazione;
 - [St] impianti per la manutenzione stradale;
 - [Crm] centri raccolta materiali;
 - [Di] discariche di inerti;
 - [Rr] impianto di recupero rifiuti speciali
 - [T] infrastrutture tecnologiche;
 - b) impianti tecnologici a rete:
 - elettrodotti;
 - metanodotti.
2. Nelle aree destinate agli impianti tecnologici sono ammessi solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica necessari al funzionamento del servizio a cui sono destinate, nel rispetto dei regolamenti e delle specifiche leggi di settore.

art. 58 Cimiteri e fascia di rispetto [G101]

1. Sono aree destinate alla inumazione dei morti ed ai relativi servizi ed impianti.
2. Salvo diversa previsione cartografica, l'area di rispetto cimiteriale viene stabilita in m 50 misurati dalla recinzione esterna della struttura
3. All'interno di dette aree valgono le limitazioni e criteri fissati dall'articolo 9 del dPP 8-61/Leg/2017

art. 59 Depuratori e fascia di rispetto [G109 G110]

1. Sono impianti destinati al trattamento ed alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature. Per esigenze di natura igienico-sanitario, è prescritta una zona di rispetto circostante all'area destinata all'impianto
2. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nel “Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori” allegato alla D.G.P. n. 850 del 28.04.2006; di cui si riporta la tabella.

DEPURATORI BIOLOGICI			
SCOPERTI:	fascia "A"	ml. 50	dalla recinzione
	fascia "B"	ml. 100	dal limite della precedente
COPERTI:	fascia "A"	ml. 50	dal perimetro del fabbricato
	fascia "B"	ml. 50	dal limite della precedente

3. Gli abitati di Sarche e Ponte Oliveto risultano collegati all'impianto di depurazione pubblico sito nel Comune di Dro a Pietramurata.
L'abitato di Calavino è servito da impianto di depurazione biologico di tipo coperto, posto a valle del paese, con fascia di rispetto "A" larga 50 m dal perimetro del fabbricato e fascia di rispetto "B" larga 50 m dal limite della precedente.
4. Gli abitati di Lasino e Madruzzo risultano collegati all'impianto di depurazione pubblico sito a Calavino.
L'abitato di Pergolese è attualmente parzialmente servito da impianto di trattamento "Imhoff" coperto, posto al centro del paese sulla sponda sinistra del torrente Rimone, della potenzialità inferiore ai 200 abitanti, la cui fascia di rispetto risulta pertanto di 20 m. E' in fase di esecuzione il collegamento fognario con l'impianto di depurazione di Pietramurata.
5. Nella zona di rispetto di tipo "A" è consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e la coltivazione agricola dei terreni.
Nella zona di rispetto di tipo "B" è consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione dei fondi, privi comunque di abitazione.
E' inoltre consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine, deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienicosanitarie.
Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati, che possono essere realizzati alle seguenti condizioni:
 - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
 - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.A tal fine, devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
E' altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore e delle condizioni di cui al punto precedente, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, tra le quali, a titolo esemplificativo:
 - attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili);
 - parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion, camper, roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo.
6. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, con aumenti della capacità edificatoria ammissibili dalla norme provinciali di settore e nel rispetto dei limiti osti per le zone residenziali satute commi 2 e 3, articolo 30 delle presenti NdA.

art. 60 Impianti di telecomunicazione

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni. Le limitazioni sono finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, come stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge n. 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici".
2. Sono contemplati i seguenti limiti di esposizione:
 - nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di cui alla tabella 1;
 - a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2;

- ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3.

Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati deve essere minore dell'unità.

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

art. 61 Elettrodotti e metanodotti

1. Sono attrezzature tecnologiche a rete, rispettivamente destinate al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica e del gas metano, la cui presenza è associata ad una fascia di rispetto dove le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli poti dalla presenza delle infrastrutture.
2. Le distanze di rispetto da metanodotti sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
3. Per gli elettrodotti ad alta tensione e le centrali di trasformazione elettrica si applicano le norme di tutela previste dal DPCM 8 luglio 2003 in attuazione della Legge quadro 36/2001⁶.
4. L'attività edilizia e la pianificazione attuativa, in prossimità di elettrodotti ad alta e media tensione, e cabine di trasformazione, in relazione all'inquinamento elettrico e magnetico, deve tener conto delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttore generale per la salvaguardia ambientale del 29 maggio 2008, pubblicato nella G.U. dd 5 luglio 2008, n.156 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (DPA). L'attività edilizia e la pianificazione attuativa deve altresì tener conto di quanto prescritto in termini di limiti massimi di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29 agosto 2003)".
5. Preliminariamente le fasce di rispetto degli elettrodotti (DPA) sono fissate come segue:
 - Per le tratte in semplice terna la DPA viene definita di 7 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
 - Per le tratte in doppia terna la DPA viene definita di 11 metri per parte rispetto all'interasse della linea;

⁶ Legge 22 febbraio 2001, n. 6 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

- Per le tratte in semplice terna con armamento chiamato a Delta (tipico per alta tensione ex 60 Kw) viene definita di 9 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
6. Per il calcolo definitivo delle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttorio del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008 n. 156 S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". In particolare, il predetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione di tali fasce; il primo denominato Distanza di Prima Approssimazione (DPA), fornisce la proiezione in pianta della fascia. Tale calcolo è effettuato ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato e costituisce uno strumento utile a comprendere l'eventuale interessamento di aree abitate o intensamente frequentate a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici.
Il secondo e più raffinato livello (a carico del privato), denominato fascia di rispetto nel sopracitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità di 3 mu t, imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo (anche derivante da un cambio di destinazione d'uso) o comunque di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere all'interno delle DPA, è necessario richiedere all'ente proprietario/gestore della linea il più raffinato calcolo della fascia di rispetto, al fine di valutare 1 compatibilità delle varianti puntuali con il rispetto dei limiti normativi, prevedendo eventualmente opportune modifiche progettuali.

art. 62 Discariche di inerti

1. Sono aree definite in cartografia con il simbolo [Di], individuate dal piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.
2. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale ed alle specifiche norme che regolano la materia.
3. Nelle aree di coltivazione e di discarica è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.

art. 62bis Impianti di recupero rifiuti speciali

4. Sono aree destinate alla raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di rifiuti e dal "Piano comprensoriale di smaltimenti dei rifiuti speciali".
5. In tale aree sono consentite esclusivamente le seguenti attività nell'ambito dei rifiuti:
 - stoccaggio provvisorio di rifiuti in conto proprio;
 - utilizzazione di rifiuti pretrattati ai fini del recupero ambientale;
 - attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi ai fini del recupero o riutilizzo degli stessi diversi dall'incenerimento con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno;
 - trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di materiale da utilizzare nei recuperi ambientali, qualora previsti e consentiti dalla normativa di settore, per un quantitativo massimo di 120.000 t/anno; tale attività deve essere esercitata nell'area in cui si svolgono le operazioni di recupero ambientale.
6. Il PRG individua nel territorio del Comune di Lasino un impianto di recupero rifiuti speciali in località "Predere", da destinare al trattamento dei rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni dell'attività edilizia.
L'attrezzamento dell'impianto dovrà essere attuato nel rispetto delle presenti modalità:
 - c) è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere alla cessazione della stessa;

- d) le strutture dell'impianto dovranno trovare collocazione nell'area pianeggiante, opportunamente mascherate tramite una fascia alberata posizionata sul lato ovest dell'area;
- e) la parte del lotto per attività estrattiva non utilizzata dall'impianto dovrà essere opportunamente rinaturalizzata.

Titolo 7° Strumenti attuativi delle previsioni del PRG

art. 63 Piani attuativi

1. I piani attuativi sono strumenti subordinati al PRG finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio.
L'individuazione dei piani attuativi, tipologia e procedimenti, devono rispettare le indicazioni contenute nella legge provinciale art. 49 e seguenti della L.P. 15/2015. Le caratteristiche e contenuti minimi dei piani attuativi sono precise dal regolamento attuativo della legge provincia agli articoli 4 e seguenti del Titolo I Capo I dPP 8-61/Leg.
2. Per i piani attuativi già attivati valgono le norme di PRG vigenti all'atto della loro approvazione.

art. 64 Piani di lottizzazione

PL1 - Calavino

Interessa l'area per attività produttive di livello locale situata all'estremità sud dell'abitato di Calavino, compreso tra la strada provinciale di Cavedine (est) e la roggia di Calavino (ovest), contraddistinta in cartografia dalla sigla PL1.

Il piano è finalizzato alla realizzazione di strutture per la produzione artigianale di livello locale, in espansione dell'attività ora insediata.

All'interno del perimetro del piano sono ammesse le destinazioni produttive specificate nelle norme di zona. La progettazione del piano di lottizzazione dovrà essere coerente con le prescrizioni e le linee guida elencate qui di seguito:

- a) la nuova edificazione e l'allestimento delle aree dovranno rispettare i parametri fissati dalle norme di zona;
- b) i nuovi volumi dovranno essere disposti secondo plausibili principi di razionalità geometrica, ricercando la migliore qualità urbanistica ed ambientale;
- c) l'accesso all'area dalla pubblica via nonché la fruizione dei parcheggi dovrà risultare agevole e non interferire con la viabilità pubblica esistente e di progetto;
- d) dovranno essere previsti adeguati spazi per la movimentazione e la sosta dei mezzi pesanti e per il carico-scarico delle merci; tali manovre, da documentare con opportuni schemi esplicativi, non dovranno interferire con la viabilità pubblica né con l'agibilità dei parcheggi;
- e) il piano dovrà prevedere la messa a dimora di alberi d'alto fusto lungo la strada provinciale e lungo la roggia, nonché la cessione gratuita al Comune di una fascia a verde pubblico della larghezza di 10 ml lungo la strada provinciale e di 5 ml lungo la roggia.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione, che dovrà stabilire tempi e modalità di realizzazione delle opere di interesse pubblico. La convenzione dovrà inoltre prevedere la cessione gratuita al Comune dei terreni relativi alle sistemazioni sopra specificate.

Sino all'approvazione del piano, sugli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume; è inoltre ammessa la realizzazione di tettoie a servizio dell'attività produttiva insediata.

PL2 - Sarche

Interessa l'area della Cantina vinicola di Toblino posta a sud dell'abitato di Sarche, contraddistinta in cartografia dalla sigla PL2.

Il piano è finalizzato a regolamentare l'ampliamento della cantina vini, nell'intento di ottenere la sua integrazione con il volume esistente e di perseguire la qualificazione dell'immagine urbana del fronte sud dell'abitato, attraverso la qualità dell'architettura, il decoro degli spazi esterni e la tutela del contesto.

All'interno del perimetro del piano sono ammesse le destinazioni produttive specificate nelle norme di zona, nonché il commercio di prodotti complementari all'attività svolta.

La progettazione del piano di lottizzazione dovrà essere coerente con le prescrizioni e le linee guida elencate qui di seguito:

- a) la nuova edificazione e l'allestimento delle aree dovranno rispettare i parametri fissati dalle norme di zona;
- b) i nuovi volumi dovranno essere disposti secondo plausibili principi di razionalità geometrica, ricercando la migliore qualità urbanistica ed ambientale;
- c) l'accesso all'area dalla pubblica via nonché la fruizione dei parcheggi dovrà risultare agevole e non interferire con la viabilità pubblica esistente e di progetto;
- d) dovranno essere previsti adeguati spazi per la movimentazione e la sosta dei mezzi pesanti e per il carico-scarico delle merci; tali manovre, da documentare con opportuni schemi esplicativi, non dovranno interferire con la viabilità pubblica né con l'agibilità dei parcheggi;
- e) il piano dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune della superficie necessaria al potenziamento stradale previsto sul lato est dalla cartografia di PRG, nonché prevedere la collocazione di parcheggi alberati per la clientela in una fascia larga non meno di ml 16,0, accessibile anche da eventuali autobus o mezzi pesanti, lungo la strada di progetto prevista dal P.R.G. sul lato est dell'area;
- f) dovranno essere individuati adeguati spazi per la sosta dei trattori agricoli nel periodo della vendemmia;
- g) gli impianti tecnologici dovranno trovare collocazione sul lato sud, e comunque in modo tale da non arrecare disturbo alla popolazione residente;
- h) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie (barriere antirumore, contenitori con isolazione acustica) per eliminare ogni forma di inquinamento acustico sul lato nord dell'area;
- i) ai fini urbanistici la misurazione dell'altezza dovrà essere effettuata dal livello naturale del terreno esistente.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione, che dovrà stabilire tempi e modalità di realizzazione delle opere di interesse pubblico. La convenzione dovrà inoltre prevedere la cessione gratuita al Comune dei terreni relativi alle sistemazioni sopra specificate.

Sino all'approvazione del piano, sugli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume.

Titolo 8° Prescrizioni finali

art. 65 Deroghe

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge (vedi tabella a seguire).

art. 66 omesso


art. 67 Norme transitorie e finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni contenute all'interno del precedente strumento urbanistico.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.


Allegati

Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 24 NdA)

MANUFATTO ACCESSORIO IN ADERENZA ALL'EDIFICIO



MANUFATTO ACCESSORIO ISOLATO



Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA)

3. Ai fini della equiparazione della zonizzazione del presente PRG alla tabella e funzioni stabilite dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1694 sugli "standard Urbanistici" si applicano le seguenti equiparazioni di zona:

Destinazione	Articoli NdA	Zona territoriale omogenee D.M. n. 1444/1968
Centro storico	NdA specifiche e 28	A
Zone residenziali sature e di completamento	30, 31	B
Aree per attrezzature di servizio al sistema piste-impianti	32, 33	B
Zone residenziali di espansione	34, 35, 36	C
Zone per attrezzature ricettive e alberghiere	42	C
Zone produttive ed impianti	38, 39, 40, 43, 44	D
Zone agricole	45, 46, 47	E
Zone silvo pastorali	48, 49, 50	E
Zone per servizi ed attrezzature pubbliche (amministrative, sociali, culturali, assistenziali, sportive, ricreative, religiose)	51 e seguenti	F

4. Le equiparazioni di zona trovano applicazione anche riguardo alla normativa provinciale in materiali di rispetto delle distanze delle costruzioni come previsto all'Allegato 2 art. 13 comma 2, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m..

Allegato 3: Riserva Naturale Provinciale: 37. Lago di Toblino

- *Tipologia: Lago e vegetazione circostante*
- *Nome locale: Lago di Toblino*
- *Nome topografico: Lago di Toblino*
- *Comuni: Calavino, Padernone e Vezzano*
- *Comprensorio: C.5*
- *Quota media: m 245*
- *Superficie: 170 ha circa*
- *Principali motivi di interesse naturalistico: vegetazione submediterranea; avifauna acquatica*
- *Delibera istitutiva (1992)*
- *Quinta modifica delibera istitutiva (2003)*

Il Lago di Toblino occupa il tratto terminale della Valle dei Laghi; questa venne percorsa, nell'era Quaternaria, da una serie di ghiacciai che la scavaron e la modellarono, conferendole una morfologia molto simile all'attuale e lasciando tracce tuttora evidenti del loro passaggio. L'azione dei ghiacciai è stata notevolmente favorita dalla presenza di rocce di tipo carbonatico, facilmente erodibili.



Il Lago di Toblino si è formato in seguito allo sbarramento della valle ad opera del conoide del fiume Sarca, un deposito dei materiali che il fiume stesso ha trasportato verso valle nel corso del tempo.

Nel 1951 entrò in funzione la Centrale Idroelettrica di S.Massenza, posta sulla riva settentrionale dell'omonimo lago, alla quale giungono, per mezzo di condotte forzate, le acque fredde e ricche di limo provenienti dai bacini di Molveno e di Ponte Pià. La massiccia immissione di queste acque nel Lago di Toblino ha determinato la diminuzione della temperatura e della trasparenza dell'acqua e il passaggio da una colorazione verde intensa ad una lattiginosa, mentre la sedimentazione dei materiali limosi provoca una lenta ma progressiva diminuzione della profondità del lago.



Aspetti naturalistici

Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali e faunistici, la zona che comprende il Lago di Toblino ed i versanti boscati circostanti possiede un notevolissimo valore naturalistico.

*La mitezza del clima permette la presenza di un paesaggio vegetale di tipo submediterraneo, in cui le boscaglie di caducifoglie termofile (con roverella *Quercus pubescens*, carpino nero *Ostrya carpinifolia* e ornello *Fraxinus ornus*) si alternano a fitti boschi di leccio (*Quercus ilex*), una quercia tipica degli ambienti mediterranei, caldi ed aridi. Alcune specie, come il lauro (*Laurus nobilis*), raggiungono qui il limite settentrionale del loro areale distributivo, conferendo alla conca di Toblino un notevole valore fitogeografico. Nella zona circostante il lago, inoltre, fruttificano piante coltivate tipicamente mediterranee come il rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), il corbezzolo (*Arbutus unedo*), il limone (*Citrus limon*) e l'olivo (*Olea europaea*).*

La vegetazione palustre e lacustre è scarsamente rappresentata e, nella zona settentrionale del lago, si presenta impoverita a causa della massiccia immissione di acque fredde provenienti dal Lago di S.Massenza.

*La grande varietà di ambienti presenti nel Biotopo si riflette sulla fauna determinandone la notevole ricchezza e diversità. Il lago ospita una ricca e varia fauna ittica e costituisce un'importante area di riproduzione per numerose specie di uccelli aquatici che nei canneti lungo le rive trovano rifugio e spazio per nidificare, come l'usignolo di fiume (*Cettia cetti*),*

*il germano reale (*Anas platyrhynchos*), la gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), la folaga (*Fulica atra*) e il raro svasso maggiore (*Podiceps cristatus*). Persino l'airone cenerino (*Ardea cinerea*) ha nidificato, approfittando del piccolo ma tranquillo isolotto prospiciente il castello, e nel corso degli anni ha costituito una conspicua colonia riproduttiva. Numerose sono le specie di uccelli che utilizzano lo specchio lacustre come luogo di svernamento o di sosta durante le migrazioni, anche in virtù del fatto che raramente le sue acque gelano completamente. Una ricca e varia fauna vertebrata trova rifugio e nutrimento anche nella fitta e rigogliosa vegetazione dei versanti che circondano il lago.*